REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE	
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA DI RILIEVO	
NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)	
PREMESSO CHE	
La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n. 66/7 del 28.12.2020,	
n. 25/59 del 30.06.2021 e n. 36/27 del 31/08/2021, ha confermato la	
nomina del Dr. Paolo Cannas quale Commissario Straordinario	
dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"	
(ARNAS), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs	
171/2016.	
Il Dr. Paolo Cannas è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei	
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle	
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di	
cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del	
Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente	
contratto.	
Il Dr. Paolo Cannas con nota acquisita agli atti in data 01/09/2021 ha	
formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione	
attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di	
incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.	
Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della	
presente convenzione,	
tra i Signori	
Dr. Marcello Tidore nato a Nuoro (Prov. NU) il 13/07/1978 e domiciliato per	
	_






la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale	
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in	-
rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi	
denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della	
sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale	
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale	
е	
Dr. Paolo Cannas nato à Lànamatrana (Proxix OR) YK26/11 2/1978 > Yesiklerità	
X (KAKATEREK K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1	
La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario	
Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G.	
Brotzu" - ARNAS al Dr. Paolo Cannas.	
L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e	
decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.	
Art. 2	
II Dr. Paolo Cannas si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore	
dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito	
dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,	
dalla L.R. n. 24/2020 e smi, nonché dalla Deliberazione di Giunta	
Regionale n. 36/27 del 31/08/2021. In particolare si impegna ad esercitare	
tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e	
funzionalità dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa	<u> </u>
all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti	<u> </u>
	4

ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azien	da medesima,
quale parte di un sistema unitario ed integrato dei serviz	zi presenti sul
territorio regionale, inclusa la facoltà di nomina dei Direttori ar	mministrativo e
sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della LR 24	1/2020.
Il Commissario straordinario si impegna, inoltre, a produrre	uno specifico
progetto di trasferimento dei presidi ospedalieri "A. Cao" e	"A. Businco",
secondo il dettato di cui all'art. 18 della LR 24/2020 e secondo	le direttive che
saranno fornite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assis	tenza Sociale;
Art. 3	
II Commissario straordinario si impegna ad ispirare la pro	pria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e	regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica	gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del bu	on andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr. Paolo Cannas, fermo resta	ndo il rispetto
delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2	1003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o	comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a not	izie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando	da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno	o o un ingiusto
vantaggio a terzi.	
In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 te	r del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. si applica altresì il c.d. "divieto di pantouflage"	ed è pertanto
fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro su	bordinato o di
lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione	del presente
incarico, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimen	





	contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.	
	Art. 4	
	Al Commissario straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta	
	specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS per lo svolgimento delle funzioni di	
	cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 comma	
	11 della L.R. 24/2020 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 25/59	
	del 30/06/2021, sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo annuo	
	pari alla retribuzione base prevista per il Direttore Generale dell'Azienda	
	Ospedaliera "G. Brotzu" dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del	
	23/19/2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'integrazione	
	del 20% riferita alla retribuzione di risultato.	
	Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese	
	sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede	
	dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed a valere su	
	risorse dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"	
	- ARNAS.	
	Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,	
	documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i	
	dirigenti generali dello Stato.	
	Art. 5	
	Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 31.10.2021 a	
	decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.	
	La durata dell'incarico può essere ridotta nel caso di conclusione del procedimento	
	di cui all'art. 2 del D.Lgs 171/2016 e all'art. 11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 per la	
		SA
	5	





	selezione della rosa dei candidati idonei alla nomina dei Direttori Generali delle	
	Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione, in corso di svolgimento	
	In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di	
	darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a	
	mezzo PEC.	
	Art. 6	
	Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:	
	a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si	
	protragga per oltre 15 (quindici) giorni;	
	b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e	
-	Commissario straordinario;	
	c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio	
<u> </u>	di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.	
	Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale	
	contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio,	
	risolve il contratto dichiarandone la decadenza.	
	Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei	
	casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto,	
	dimissioni.	
	Art. 7	
	In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario	
	straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue	
	funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda	
	provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa,	
	esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in	
	·	(





	giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere	
	ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.	
	Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti	
	all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non	
	costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.	
	Art. 8	
	Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge	
	vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle	
	disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano	
	altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno	
	successivamente introdotte.	
	Art. 9	
	Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.	
	5 del DPR 131/1986.	
	Cagliari, 01.09.2021	
	II Direttore Generale II Commissario Straordinario	
	della Direzione Generale della Sanità Dr. Paolo Cannas	
	Dr. Marcella Tidore	
`	Torial 5	
	APPROVAZIONE ESPRESSA	
	Il sottoscritto Dr. Paolo Cannas preso atto dei contenuti contrattuali, sopra	
	indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 5 e 6 del presente	
	contratto.	
	II Commissario Straordinario	
	$\sim$	

1		
		1
	Dr. Paolo Cannas	
	Di. Tudio Samuo	
	·	
		<del></del>
į.		

